



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI**

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742

Spett.le
Ordine dei Geologi della
Regione Friuli Venezia Giulia
Via Cassa di Risparmio 6
34121 TRIESTE

e p.c.: A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 3 aprile 1996
Rif. P/CR.TS/1166

CIRCOLARE N° 38

OGGETTO: Iscrizione all'albo professionale

L'Ordine regionale in oggetto con sua del 26 marzo u.s. chiede di conoscere se procedere all'iscrizione all'Albo malgrado nei confronti del richiedente penda la richiesta di un decreto penale di condanna ex art. 192 comma 4° e 7° del Nuovo Codice della Strada.

Innanzitutto si chiarisce che per la violazione del 4° comma (non essersi fermato con l'auto all'intimazione di un ufficiale di polizia) il 7° prevede la penalità massima di 3 mesi di arresto o un'ammenda da 100 a 400 mila lire.

A detto decreto penale di condanna (ancora da emettersi) l'interessato potrà promuovere opposizione ed instaurare un normale procedimento davanti al Pretore ove far valere le proprie ragioni.

In ogni caso, tutta la vicenda giudiziaria descritta, non è, a giudizio di questo Consiglio Nazionale, ostativa all'iscrizione all'Albo (semprechè il C.R. non consideri il fatto come contrario alla "specchiata condotta morale" di cui all'art. 5 lettera c L. 112/1963; nel qual caso, però, dovrà enunciarne precisa motivazione).

La presente è trasmessa per conoscenza a tutti gli Ordini Regionali assumendo il quesito un evidente interesse generale.



IL PRESIDENTE

(Dr. Geol. Pietro De Paola)